



REGOLAMENTO DI ARBITRATO AIA  
2016

Associazione Italiana per l'Arbitrato





## REGOLAMENTO DI ARBITRATO AIA 2016

## INDICE

- I. LA CORTE DI ARBITRATO, IL COMITATO PERMANENTE D'INTERVENTO, LA SEGRETERIA**
  - Art. 1 Corte di arbitrato dell'AIA
  - Art. 2 Comitato permanente d'intervento
  - Art. 3 Segreteria della Corte
- II. DISPOSIZIONI GENERALI**
  - Art. 4 La convenzione di arbitrato
  - Art. 5 Mancanza di convenzione per arbitrato AIA
- III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE**
  - Art. 6 Domanda di arbitrato
  - Art. 7 Risposta alla domanda. Domanda riconvenzionale.  
Replica alla domanda riconvenzionale
  - Art. 8 Istanza per provvedimenti d'urgenza
  - Art. 9 Comunicazione delle memorie e delle note scritte
  - Art. 10 Termini
  - Art. 11 Diritti di registrazione e deposito per le spese di arbitrato
- IV. IL TRIBUNALE ARBITRALE**
  - Art. 12 Nomina e conferma degli arbitri
  - Art. 13 Dichiarazione di accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri
  - Art. 14 Ricusazione e sostituzione degli arbitri
- V. DISPOSIZIONI PROCEDURALI**
  - Art. 15 Controversie connesse e riunioni di procedimenti
  - Art. 16 Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale
  - Art. 17 Misure cautelari e provvedimenti d'urgenza
  - Art. 18 Sede dell'arbitrato
  - Art. 19 Lingua dell'arbitrato
  - Art. 20 Norme applicabili al merito
  - Art. 21 Regole di procedura
  - Art. 22 Istruzione della controversia
  - Art. 23 Udienze
  - Art. 24 Termine per la pronuncia del lodo
  - Art. 25 Accordo delle parti sulla composizione della controversia

**VI. IL LODO ARBITRALE**

- Art. 26 Lodo parziale e definitivo: modalità di deliberazione e contenuto
- Art. 27 Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione degli onorari e delle spese degli arbitri, del CTU e di altre spese di arbitrato
- Art. 28 Spese di arbitrato in caso di anticipata estinzione del procedimento
- Art. 29 Responsabilità delle parti e funzione dell'AIA in materia di spese di arbitrato
- Art. 30 Redazione e comunicazione del lodo
- Art. 31 Custodia degli atti del procedimento
- Art. 32 Correzione e integrazione del lodo

**VII. DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 33 Osservanza del presente Regolamento e riservatezza
- Art. 34 Regola per i casi non previsti
- Art. 35 Entrata in vigore del Regolamento di arbitrato, della Tariffa dei servizi arbitrali e degli Onorari degli arbitri

**CLAUSOLE ARBITRALI****TARIFFA DEI SERVIZI ARBITRALI AIA****ONORARI DEGLI ARBITRI****I. LA CORTE DI ARBITRATO, IL COMITATO PERMANENTE D'INTERVENTO, LA SEGRETERIA****Art. 1 - Corte di arbitrato dell'AIA**

1. E' costituita presso l'Associazione Italiana per l'Arbitrato (AIA) una Corte di arbitrato per l'amministrazione di arbitrati in conformità al presente Regolamento.
2. La Corte è composta di non meno di tre e non più di sette membri: essi sono nominati dal Consiglio AIA che ne nomina altresì il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice-Presidente. I componenti della Corte durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per il tempo necessario per portare a conclusione i compiti ad esso attribuiti.
3. In caso di urgenza o di giustificato motivo, i compiti della Corte possono essere assolti dal suo Presidente, ovvero, su decisione del Presidente stesso, da uno o più componenti della Corte.
4. La Corte, con la partecipazione di almeno tre membri, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Può altresì deliberare per conferenza telefonica o telematica.
5. Ove richiesto la Corte potrà fungere da autorità di nomina per arbitri, conciliatori, mediatori, periti.

**Art. 2 - Comitato permanente d'intervento**

1. Il Comitato permanente d'intervento ha il compito di emettere i provvedimenti di cui all'art. 17, nella fase anteriore alla costituzione del tribunale arbitrale.
2. Il Comitato è composto da non più di sei membri, nominati dal Consiglio AIA, che ne nomina altresì il Presidente. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per il tempo necessario per portare a conclusione le proprie funzioni.

3. In caso di urgenza o di giustificato motivo, le funzioni del Comitato possono essere esercitate dal suo Presidente, ovvero, su decisione del Presidente stesso, da uno o più dei suoi membri.
4. Il Comitato, con la partecipazione di almeno tre componenti, delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

### Art. 3 - Segreteria della Corte

1. La Segreteria della Corte, attraverso il Segretario Generale dell'AIA che la dirige, svolge le funzioni ad essa attribuite dal Regolamento o delegate dalla Corte, adottando i relativi provvedimenti.
2. Inoltre, la Segreteria:
  - a. agisce come Segreteria della Corte e del Comitato permanente d'intervento;
  - b. trasmette le comunicazioni e i provvedimenti della Corte, del Comitato permanente d'intervento, nonché i propri provvedimenti alle parti e al tribunale arbitrale, e a ogni altro destinatario dei medesimi;
  - c. riceve dalle parti e dal tribunale arbitrale copia di ogni documento e di ogni atto tra di essi scambiato;
  - d. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
  - e. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.

## II. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 4 - La convenzione di arbitrato

1. La Corte esercita le sue funzioni in virtù di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) redatta per iscritto, che faccia riferimento all'arbitrato AIA ovvero quando le parti facciano concorde richiesta scritta di arbitrato AIA. L'arbitrato libero o irrituale ha luogo solo quando la volontà delle parti sia chiaramente espressa e per iscritto.
2. Le parti, convenendo il ricorso all'arbitrato AIA, si impegnano a eseguire il

lodo e gli altri provvedimenti degli arbitri, ad accettare ed eseguire le decisioni della Corte, anche relative alle spese del procedimento e agli onorari e spese degli arbitri.

3. In presenza di manifesta inesistenza della convenzione di arbitrato o di sua inoperatività per quanto concerne l'arbitrato AIA, la Corte informa le parti che l'arbitrato di cui al presente Regolamento non può aver luogo.
4. Dopo la trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, spetta a questo decidere sulla propria competenza.

### Art. 5 - Mancanza di convenzione per arbitrato AIA

Qualora non esista tra le parti una convenzione di arbitrato o qualora essa non faccia riferimento all'AIA, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato AIA può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 6. Se l'adesione a tale richiesta, inserita nella risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro 30 giorni dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato AIA non può aver luogo.

## III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

### Art. 6 - Domanda di arbitrato

1. La domanda di arbitrato deve pervenire alla controparte e alla Segreteria, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti dall'art. 9. La domanda deve altresì essere accompagnata dal pagamento dei diritti di registrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 11.
2. La domanda deve contenere:
  - a. il nome o la denominazione, l'indirizzo o la sede legale, e ogni altro riferimento, delle parti;
  - b. la convenzione di arbitrato, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato AIA;
  - c. le indicazioni circa il tipo di arbitrato, rituale o irrituale, e l'indicazione se

- sia richiesta una pronuncia secondo diritto o secondo equità, e, nel caso di pronuncia secondo diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito;
- d. la sede dell'arbitrato, il numero degli arbitri e le modalità della loro nomina, e, ove del caso, le indicazioni circa la lingua dell'arbitrato;
  - e. l'esposizione dei fatti della controversia, la precisazione delle pretese e la loro quantificazione;
  - f. l'elenco dei documenti allegati e l'indicazione delle prove richieste;
  - g. l'indicazione degli estremi della comunicazione della domanda alla controparte;
  - h. l'indicazione degli estremi del versamento dei diritti di registrazione previsti dall'art. 11;
  - i. il nome, l'indirizzo e il recapito del difensore, se nominato, o di altro rappresentante della parte attrice in arbitrato;
  - j. l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale.

#### **Art. 7 - Risposta alla domanda. Domanda riconvenzionale. Replica alla domanda riconvenzionale**

1. La parte convenuta ha 30 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare alla Segreteria e alla controparte la propria risposta secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti dall'art. 9.
2. La risposta deve contenere:
  - a. il nome o la denominazione, l'indirizzo o la sede legale, e ogni altro riferimento, della parte convenuta;
  - b. le indicazioni circa il tipo di arbitrato, rituale o irrituale, e l'indicazione se sia richiesta una pronuncia secondo diritto o secondo equità, e, nel caso di pronuncia secondo diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito;
  - c. l'adesione all'eventuale invito della parte attrice ad accettare l'arbitrato AIA;
  - d. la sede dell'arbitrato, il numero degli arbitri e le modalità della loro nomina, e, ove del caso, le indicazioni circa la lingua dell'arbitrato;
  - e. la formulazione della difesa, con l'esposizione dei fatti della controversia, la precisazione delle pretese e la loro quantificazione e l'eventuale domanda riconvenzionale con la precisazione delle pretese e la loro quantificazione;

- f. l'allegazione dei documenti e l'indicazione delle prove richieste;
  - g. l'indicazione degli estremi della comunicazione della risposta alla controparte;
  - h. il nome, l'indirizzo e il recapito del difensore, se nominato, o di altro rappresentante della parte convenuta in arbitrato;
  - i. l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale.
3. La parte attrice, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla riconvenzionale, comunicandola alla controparte e alla Segreteria, con le modalità e nel numero di esemplari stabiliti nell'art. 9.
  4. Qualora la parte convenuta si astenga dal depositare la risposta e volontariamente non partecipi al procedimento, questo proseguirà in sua assenza.

#### **Art. 8 - Istanza per provvedimenti d'urgenza**

1. Prima della costituzione del tribunale arbitrale e in presenza di una domanda per arbitrato AIA, la parte che vi abbia interesse può rivolgere istanza al Comitato permanente d'intervento per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 17. L'istanza, debitamente motivata e documentata, deve essere indirizzata alla Segreteria in duplice copia, unitamente agli estremi del versamento dei diritti d'intervento previsti dalla Tariffa dei servizi di arbitrato.
2. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, l'istanza dev'essere indirizzata direttamente agli arbitri, con copia alla Segreteria.

#### **Art. 9 - Comunicazione delle memorie e delle note scritte**

1. Tutte le comunicazioni delle parti, dei loro rappresentanti e difensori, della Corte, della Segreteria, del tribunale arbitrale, come pure dei consulenti tecnici e dei periti, sono eseguite validamente se notificate, trasmesse con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione e alla prova di tale ricezione.

2. La domanda di arbitrato, la risposta e la replica, con la documentazione allegata, devono essere inviate alla Segreteria – in tanti esemplari quanti sono gli arbitri, più uno – nonché alla controparte con uno dei mezzi di trasmissione sopra indicati; in caso di indeterminatezza del numero degli arbitri, e sino a quando questa permane, l'invio alla Segreteria – fatte salve successive integrazioni – viene effettuato in duplice copia.
3. Dopo la trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, le parti inviano direttamente all'arbitro o agli arbitri tutte le memorie e note, trasmettendone copia alla controparte.
4. Tutte le memorie e note, i provvedimenti e le comunicazioni del tribunale arbitrale, della Corte e della Segreteria devono essere inviati anche alla parte rimasta volontariamente assente dal procedimento.

#### Art. 10 - Termini

Ove non diversamente previsto, i termini stabiliti nel presente Regolamento, ovvero dal tribunale arbitrale nel corso del procedimento, possono essere prorogati, secondo le rispettive competenze, dalla Corte o dalla Segreteria o dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su motivata richiesta della parte o del tribunale arbitrale.

#### Art. 11 - Diritti di registrazione e deposito per le spese di arbitrato

1. La parte attrice deve versare alla Segreteria i diritti di registrazione stabiliti nella Tariffa dei servizi arbitrali e darne prova nella domanda di arbitrato; tali diritti rimangono definitivamente acquisiti all'AIA.
2. Successivamente, la Segreteria, tenuto conto delle pretese contenute nella domanda e nell'eventuale domanda riconvenzionale, oltreché nelle eventuali domande connesse che siano riunite nello stesso procedimento arbitrale in base all'art. 15, e applicando quanto stabilito nella Tariffa dei servizi arbitrali e nella Tariffa degli onorari degli arbitri, fissa l'ammontare e il termine entro il quale le parti dovranno versare il deposito provvisorio per le spese di arbitrato. Tale somma sarà destinata a coprire l'onorario e le spese degli arbitri (incluse le spettanze dell'eventuale segretario), anche relativamente

al procedimento di cui all'art. 32, e i diritti amministrativi, nonché l'onorario e le spese del consulente eventualmente nominato dal tribunale arbitrale.

3. La Segreteria può richiedere eventuali e appropriate integrazioni del deposito.
4. La Segreteria, ove opportuno, può fissare una somma da richiedere a titolo di deposito alla sola parte attrice, ovvero, nell'ipotesi di domande riconvenzionali o connesse ai sensi dell'art. 15, ai rispettivi attori. Tale somma costituisce un anticipo di quanto sarà eventualmente dovuto per il seguito del procedimento.
5. Eccezionalmente, ed anche tenendo conto delle spese del tribunale arbitrale, la Segreteria può superare i limiti previsti dalla Tariffa, fermo restando che la determinazione finale delle spese di arbitrato spetta alla Corte ai sensi degli artt. 27 e 28.
6. Fatta eccezione per quanto disposto al precedente comma 4, la somma del deposito deve essere versata alla Segreteria, in parti uguali, dalla parte attrice e dalla parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o entro il diverso termine stabilito dalla Segreteria. Ciascuna parte può versare l'intero deposito se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza.
7. Se le parti non provvedono al deposito nel termine fissato dalla Segreteria, la Corte può pronunciare l'estinzione del procedimento.
8. Qualora, in presenza di domanda riconvenzionale o di domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 15, non si provveda all'integrale versamento del deposito provvisorio, ciascuna parte può chiedere alla Segreteria di determinare separatamente i depositi per le rispettive domande.
9. L'AIA dà corso all'arbitrato solo relativamente alla domanda, principale o riconvenzionale, ovvero alle domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale rispetto alle quali sia stato versato il corrispondente



deposito. La domanda rispetto alla quale non sia stato effettuato l'intero deposito si considera ritirata e la somma parziale eventualmente versata viene restituita dedotte le spese.

10. Qualora il tribunale arbitrale nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà aver inizio finché le parti, o una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dalla Segreteria nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente. Successivamente, se necessario, la Segreteria può richiedere le appropriate integrazioni.
11. La determinazione delle spese d'arbitrato compete alla Corte, che vi provvede ai termini di cui agli artt. 27 e 28.

#### IV. IL TRIBUNALE ARBITRALE

##### Art. 12 - Nomina e conferma degli arbitri

1. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri, salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione della Corte.
2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, dandone comunicazione alla Segreteria entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato o entro il diverso termine che potrà essere assegnato dalla Segreteria su richiesta delle parti. In difetto, l'arbitro è nominato dalla Corte.
3. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da tre arbitri, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta e comunque entro il termine previsto per la risposta, designa un arbitro. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse, ovvero gli arbitri da esse designati, a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. Ove l'indicazione di tale termine manchi, esso viene fissato dalla Corte. Se alla

scadenza del termine fissato dalle parti o dalla Corte, le parti, ovvero gli arbitri da esse designati, non hanno proceduto alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

4. Ciascun arbitro, dopo aver compilato la dichiarazione di cui all'art. 13, è segnalato dalla Segreteria alla Corte per la conferma.
5. Qualora, entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico, salvo che non ritenga opportuna la costituzione di un tribunale arbitrale composto di tre membri. In quest'ultimo caso, le parti designano ciascuna un arbitro e di comune accordo designano il terzo arbitro, con funzioni di presidente, entro il termine fissato dalla Corte. In difetto, se le parti non vi provvedono, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.
6. Quando le parti siano più di due ovvero nel caso di un numero di arbitri superiore a tre, la Corte stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. La Corte provvede altresì a integrare il numero degli arbitri, ove quelli indicati dalle parti risultino in numero pari.
7. Qualora venga instaurato un nuovo procedimento a seguito dell'annullamento del lodo, gli arbitri vengono nominati con le modalità sopra previste, salva la facoltà della Corte di stabilire modalità diverse.
8. Le comunicazioni relative alla designazione e alla nomina devono contenere il nome, l'indirizzo e il recapito dell'arbitro, nonché il *curriculum vitae*.

##### Art. 13 - Dichiarazione di accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri

1. Ciascun arbitro deve far pervenire alla Corte la propria accettazione entro 10 giorni utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria con il quale dichiarerà, oltre a quanto previsto dall'art. 33, la propria indipendenza e imparzialità e comunque le eventuali circostanze che possano essere ritenute influenti sulla sua indipendenza e imparzialità nell'assolvimento dell'incarico.

2. A seguito della conferma della Corte, la Segreteria dà comunicazione alle parti e agli altri arbitri dell'avvenuta accettazione e delle dichiarazioni eventualmente rese dall'arbitro nell'esprimere la propria accettazione, con la richiesta di commenti al riguardo.
3. Accettando l'incarico, gli arbitri assumono l'obbligo di esercitarlo con indipendenza e imparzialità, di conformarsi al presente Regolamento e alle eventuali norme inderogabili della legge regolatrice della procedura, anche per quanto attiene alla forma e alla comunicazione del lodo, comunicando tempestivamente alla Segreteria ogni eventuale circostanza sopravvenuta che possa essere ritenuta influente su di esse.

#### **Art. 14 - Ricusazione e sostituzione degli arbitri**

1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 13.1 ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
2. La richiesta di ricusazione dell'arbitro deve essere motivata. Su di essa decide la Corte sentito l'arbitro ricusato. La proposizione della domanda di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione del tribunale arbitrale, sentite le parti. Tuttavia, se la domanda di ricusazione è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso andrà rinnovata se e nella misura stabilita dal tribunale arbitrale ricostituito.
3. Se un arbitro viene a mancare, si provvede alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina. Se un arbitro rinuncia al proprio incarico ovvero se la Corte, dopo averlo sentito, accerta che egli non è in grado di svolgere le proprie funzioni o non le adempie correttamente ovvero accerta che sussistono eventuali altri gravi motivi di incompatibilità o di inidoneità a svolgere le funzioni di arbitro o, infine, accoglie l'istanza di ricusazione, l'arbitro viene sostituito. È salva in ogni caso la facoltà della Corte, a propria discrezione, di provvedere direttamente alla nomina del sostituto.
4. La Corte può decidere di non liquidare alcun compenso all'arbitro che ha rinunciato all'incarico senza un valido motivo o che non ha svolto correttamente le proprie funzioni.

## **V. DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

### **Art. 15 - Controversie connesse e riunioni di procedimenti**

In caso di controversie connesse e su richiesta di parte, la Corte può decidere la riunione di due o più arbitrati pendenti ai sensi del presente Regolamento in un unico procedimento, sentite le parti e tenendo conto di ogni circostanza rilevante, ivi incluso se i tribunali arbitrali previsti non siano stati ancora costituiti o, se costituiti, siano composti dai medesimi arbitri.

### **Art. 16 - Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale**

1. La Segreteria forma il fascicolo completo di tutta la documentazione e degli atti pervenuti dalle parti e, ricevuto il versamento del deposito in conformità all'art. 11, trasmette il fascicolo agli arbitri, dandone comunicazione alle parti.
2. Se, prima della trasmissione del fascicolo agli arbitri, la domanda di arbitrato viene ritirata, il procedimento è considerato estinto, salvo che la controparte intenda proseguirlo e ne dia comunicazione alla Segreteria e all'altra parte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione concernente il ritiro della domanda. In tal caso, ove il deposito non sia già stato integralmente versato, la controparte provvederà alla copertura del deposito dovuto, come da richiesta della Segreteria.

### **Art. 17 - Misure cautelari e provvedimenti d'urgenza**

1. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia al tribunale arbitrale, all'altra parte e alla Segreteria.
2. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale può, su istanza della parte interessata, sentita l'altra parte, adottare provvedimenti d'urgenza. Il tribunale arbitrale può eventualmente imporre una cauzione alla parte istante e determinare una penale per il caso di inottemperanza, informandone la Segreteria e sottoponendo alla Corte, per le sue determinazioni, gli eventuali provvedimenti.

3. Il provvedimento è concesso con ordinanza modificabile o revocabile in corso di giudizio e, se non contiene un termine più breve, ha efficacia fino alla pronuncia del lodo.
4. In sede di pronuncia del lodo, o al momento dell'eventuale revoca dell'ordinanza o alla scadenza del suo termine, il tribunale arbitrale, considerando il comportamento tenuto dalle parti in relazione ai provvedimenti d'urgenza, dispone in ordine alla cauzione e alla penale.
5. Se il tribunale arbitrale non è stato ancora costituito, i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal Comitato permanente d'intervento e possono essere, in ogni momento, modificati o revocati dallo stesso Comitato e, dopo la costituzione del tribunale, da quest'ultimo.

#### Art. 18 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato può essere scelta dalle parti nella convenzione di arbitrato o, di comune accordo, successivamente entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato e nel medesimo termine è comunicata alla Segreteria. In difetto di scelta delle parti, la sede dell'arbitrato è stabilita dalla Corte, tenuto conto delle indicazioni da queste formulate e delle altre circostanze rilevanti. Singoli atti o determinate attività del procedimento possono svolgersi altrove, qualora il tribunale lo ritenga opportuno, consultate le parti.

#### Art. 19 - Lingua dell'arbitrato

1. Salvo diverso accordo tra le parti, la domanda, la risposta alla stessa e la replica all'eventuale domanda riconvenzionale vanno redatte nella lingua del contratto.
2. In difetto di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze e, in particolare, della lingua utilizzata nel contratto e nella corrispondenza tra le parti e nella documentazione tecnica e contabile.
3. Il tribunale arbitrale può autorizzare e richiedere traduzioni o interpretazioni, a cura e spese della parte che ne ha dato motivo.

#### Art. 20 - Norme applicabili al merito

1. Il tribunale arbitrale decide secondo diritto, salvo che le parti abbiano concordemente pattuito che la controversia sia decisa secondo equità.
2. Qualora il tribunale arbitrale debba decidere secondo diritto e le parti non abbiano scelto le norme applicabili al merito della controversia, il tribunale arbitrale, sentite le parti, applica la legge del Paese con il quale il rapporto è più strettamente collegato.
3. In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del settore.

#### Art. 21 - Regole di procedura

1. Il tribunale arbitrale regola lo svolgimento del procedimento tenendo conto delle richieste delle parti e dei loro eventuali accordi trasmessi alla Segreteria e comunicati dalla stessa al tribunale arbitrale prima dell'accettazione dell'incarico e comunque prima della trasmissione del fascicolo. Esso rispetta in ogni caso il principio del contraddittorio e le disposizioni del presente Regolamento.
2. Ove il tribunale sia costituito da più arbitri e non si raggiunga la maggioranza, lo svolgimento del procedimento è regolato dal Presidente.
3. Il tribunale arbitrale, con il consenso delle parti, può farsi assistere da un segretario purché ciò non comporti ulteriori oneri per le parti, con l'eccezione di eventuali spese di trasferta ragionevoli e documentate in relazione ad udienze.

#### Art. 22 - Istruzione della controversia

1. Il tribunale arbitrale istruisce la controversia nei tempi più brevi, predispone il calendario del procedimento che deve essere trasmesso, anche in caso di successive modifiche, alle parti e alla Corte.

2. Il tribunale arbitrale può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, concordemente, lo domandano o vi consentono in forma scritta, anche nel corso del procedimento, salva sempre la loro facoltà di presentare memorie nei modi e nei termini stabiliti dal tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale, d'ufficio o su richiesta di parte, può fissare una o più udienze per ascoltare le parti, i testimoni e i consulenti e acquisire ogni altro elemento istruttorio.
4. L'assunzione dei mezzi di prova può essere delegata dal tribunale arbitrale a uno dei suoi componenti.
5. Il tribunale arbitrale ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per richiedere la cooperazione ammessa dalla legge, anche al fine di ordinare la comparizione dei testimoni innanzi a sé. Il tribunale arbitrale può procedere, d'ufficio o su richiesta di parte, all'assunzione di mezzi di prova, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
6. Chiusa l'istruttoria, il tribunale arbitrale può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte e indire un'udienza per la discussione orale.

#### **Art. 23 - Udienze**

1. La data dell'udienza deve essere stabilita dal tribunale arbitrale sentite le parti e con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri e farsi assistere da difensori e consulenti.
3. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta e non fornisce valida giustificazione, il tribunale arbitrale, dopo aver constatato la validità della convocazione, ha il potere di procedere allo svolgimento delle udienze.

#### **Art. 24 - Termine per la pronuncia del lodo**

1. Salvo diversa determinazione della Corte o delle parti, il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui il fascicolo è pervenuto a tutti gli arbitri dalla Segreteria.
2. Il termine per pronunciare il lodo può essere prorogato dalla Corte su domanda motivata del tribunale arbitrale o di una delle parti oppure d'ufficio.
3. Dopo la scadenza del termine, il tribunale arbitrale rimane investito delle proprie funzioni agli effetti di quanto stabilito nell'art. 32.

#### **Art. 25 - Accordo delle parti sulla composizione della controversia**

1. Le parti, qualora prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta alla Corte, chiedendo che sia posto termine al procedimento.
2. Le parti, qualora dopo la trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta al tribunale arbitrale, informandone la Segreteria, dichiarando di esonerarlo dall'obbligo di pronunciare il lodo. Il tribunale arbitrale ne prende atto e ne informa per iscritto la Corte, la quale dovrà dichiarare l'estinzione del procedimento e prendere le determinazioni di cui all'art. 27.
3. Le parti possono chiedere per iscritto al tribunale arbitrale di emettere il lodo sulla base delle concordi richieste da esse formulate; il tribunale arbitrale può redigere il progetto di lodo sulla base del loro accordo e sottoporlo alla Corte, in conformità dell'art. 27.

### **VI. IL LODO ARBITRALE**

#### **Art. 26 - Lodo parziale e definitivo: modalità di deliberazione e contenuto**

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri, anche in conferenza video telefonica, telefonica o telematica o per corrispondenza.

2. Il lodo deve contenere:
  - a. l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
  - b. l'indicazione della convenzione di arbitrato;
  - c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  - d. l'esposizione dei fatti della controversia;
  - e. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
  - f. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
  - g. il dispositivo;
  - h. la data e il luogo di sottoscrizione degli arbitri.
3. Gli arbitri pronunciano anche sulle spese di arbitrato e di difesa e le liquidano in conformità alle determinazioni adottate al riguardo dalla Corte, secondo l'art. 27.

**Art. 27 - Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione degli onorari e delle spese degli arbitri, del CTU e di altre spese di arbitrato**

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la pronuncia del lodo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte il progetto di lodo nonché ogni altro elemento utile per le determinazioni della Corte sulla liquidazione degli onorari e delle spese.
2. La Corte, tenendo conto della Tariffa dei servizi arbitrali e di ogni altro elemento utile, determina gli onorari e le spese degli arbitri (incluse le spese di cui all'art. 21 dell'eventuale segretario), nonché i diritti amministrativi dell'AIA, come pure l'onorario e le spese del consulente eventualmente nominato dal tribunale arbitrale.
3. Le determinazioni della Corte sono vincolanti per tutti gli interessati.
4. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la pronuncia del lodo, la Segreteria si assicura che le somme previamente depositate dalle parti siano sufficienti a coprire le spese di arbitrato e, in caso contrario, chiede alle parti le necessarie integrazioni.
5. Fino a quando le parti, o una di esse, non abbiano provveduto al totale versamento all'AIA delle somme richieste, la Corte può sospendere il termine

per la pronuncia del lodo.

**Art. 28 - Spese di arbitrato in caso di anticipata estinzione del procedimento**

1. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo per qualsiasi causa prima della pronuncia del lodo, la determinazione e la ripartizione fra le parti delle spese di arbitrato di cui all'art. 27.2 sono effettuate dalla Corte, tenuto conto degli elementi e delle proposte formulate dal tribunale arbitrale e dalla Segreteria.
2. Le determinazioni della Corte sono vincolanti per le parti e per il tribunale arbitrale.

**Art. 29 - Responsabilità delle parti e funzione dell'AIA in materia di spese di arbitrato**

1. Le spese di arbitrato sono dovute in solido dalle parti.
2. L'AIA svolge funzioni di mera tesoreria e opera in nome e per conto delle parti per quel che concerne i pagamenti da essa effettuati agli arbitri e ai consulenti tecnici, come pure all'eventuale segretario del tribunale arbitrale.
3. Gli arbitri e i consulenti tecnici fatturano direttamente alle parti, in base alla legislazione vigente al momento del pagamento, qualsiasi importo percepito in relazione all'arbitrato.

**Art. 30 - Redazione e comunicazione del lodo**

1. Il tribunale arbitrale, ricevuto in restituzione il progetto di lodo, lo completa indicando la liquidazione delle spese in conformità alle determinazioni della Corte, ovvero allegando il provvedimento della Corte, e lo redige in tanti originali quante sono le parti più uno e lo sottoscrive. Le sottoscrizioni dei componenti del tribunale possono avvenire in date e in luoghi diversi e devono essere accompagnate dall'indicazione del luogo e della data in cui sono apposte.
2. Qualora il lodo sia sottoscritto a maggioranza degli arbitri, deve essere dato

atto che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, ai sensi dell'art. 26, e deve essere dichiarato che la minoranza non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.

3. Il lodo, in originale, deve essere consegnato dal tribunale arbitrale a ciascuna parte entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, contro ricevuta o anche mediante spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno; la ricevuta va inviata alla Segreteria non appena possibile. Il tribunale arbitrale deve, contestualmente, depositare un originale del lodo presso la Segreteria.

### **Art. 31 - Custodia degli atti del procedimento**

1. Esaurito il procedimento e fatte salve le esigenze determinate dall'applicazione dell'art. 32, il tribunale arbitrale trasmette il fascicolo alla Segreteria.
2. La Segreteria, su richiesta delle parti, da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento del lodo, provvede a restituire alle stesse gli atti e i documenti depositati da ciascuna di esse nel corso del procedimento e che le siano stati restituiti dal tribunale arbitrale.
3. Il fascicolo d'ufficio resta in custodia presso la Segreteria per dieci anni.

### **Art. 32 - Correzione e integrazione del lodo**

1. Entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti, e comunque prima che il lodo abbia avuto esecuzione, la Corte, d'ufficio o su richiesta di parte o del tribunale arbitrale, può incaricare questo di avviare un procedimento per rimediare ad eventuali omissioni rispetto a domande o eccezioni proposte dalle parti ovvero errori materiali o di calcolo, di cui il lodo appaia affetto.
2. Il tribunale arbitrale, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, procede entro il termine di quindici giorni all'esame della richiesta di correzione o di integrazione, eventualmente svolgendo l'attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Se ritiene di accogliere tale richiesta, anche parzialmente, il tribunale arbitrale

invita le parti e la Segreteria a restituirgli entro il termine di sette giorni il testo originale del lodo e trasmette, entro il termine fissato dalla Corte, il progetto della decisione di correzione alla Corte ai fini della eventuale determinazione delle spese.

4. Ricevuti tutti gli esemplari, il tribunale arbitrale redige nuovamente il lodo con l'integrazione o correzione decisa, precisando che il lodo integrato o corretto sostituisce quello precedentemente emesso, e dà sollecita comunicazione alle parti e alla Segreteria del lodo integrato e corretto, nelle forme dell'art. 26.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 26 e 30.

## **VII. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 33 - Osservanza del presente Regolamento e riservatezza**

Accettando l'incarico, l'arbitro assume l'obbligo di osservare il presente Regolamento e si impegna alla riservatezza per quanto riguarda lo svolgimento e l'esito del procedimento, sottoscrivendo una dichiarazione, quale prevista dall'art. 13. Gli stessi obblighi assumono le parti, i difensori, il segretario del tribunale arbitrale, i consulenti tecnici d'ufficio e di parte, i testimoni e quanti altri siano richiesti e ammessi a partecipare ai procedimenti amministrati dall'AIA, informati di tale obbligo all'atto della nomina o dell'ammissione.

### **Art. 34 - Regola per i casi non previsti**

In ogni caso non previsto dal Regolamento, la Corte, la Segreteria e il tribunale arbitrale procedono ispirandosi al Regolamento stesso.

### **Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento di arbitrato, della Tariffa dei servizi arbitrali e degli Onorari degli arbitri**

1. Il presente Regolamento di arbitrato entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Gli arbitrati in corso a tale data restano soggetti alle norme precedentemente

in vigore, salvo diverso accordo delle parti e del tribunale arbitrale o per decisione di questo sentite le parti; in caso di disaccordo, decide la Corte.

- 3. L'AIA è libera di modificare il Regolamento.
- 4. Gli annessi Tariffa dei servizi arbitrali e Onorari degli arbitri entrano in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicano ai procedimenti iniziati a partire da tale data.
- 5. L'AIA è libera di modificare la Tariffa dei servizi arbitrali; le modifiche entrano in vigore, per i procedimenti in corso, 30 giorni dopo che ne sia stata data notizia, in forme appropriate, compreso l'inserimento dell'informazione nel sito dell'AIA.
- 6. Il procedimento arbitrale deve considerarsi instaurato alla data in cui la domanda di arbitrato è comunicata conformemente all'art. 9, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte. Nel caso in cui la medesima domanda sia rivolta contro una pluralità di parti, rileva il momento in cui essa sia stata notificata a tutte le parti.

**CLAUSOLE ARBITRALI**

**Clausola compromissoria per arbitrato**

*Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso relativa sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato AIA da uno o più <sup>(1)</sup> arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede in \_\_\_\_\_. La decisione sarà adottata secondo diritto <sup>(2)</sup>.*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Le parti possono indicare "arbitro unico" ovvero "tre arbitri".  
<sup>(2)</sup> Le parti possono stabilire che l'arbitro o gli arbitri decidano secondo equità.

**Clausola compromissoria per arbitrato societario**

*Qualsiasi controversia che insorga tra i soci o tra i soci e la società <sup>(1)</sup> sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato AIA da un arbitro unico nominato dalla Corte di arbitrato AIA in conformità al predetto Regolamento <sup>(2)</sup>. L'arbitrato avrà sede in \_\_\_\_\_. La decisione sarà adottata secondo diritto <sup>(3)</sup>.*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> La clausola potrà essere integrata dalle parti con l'inserimento delle seguenti parole: "o che sia proposta da e nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori", se le parti stabiliscono che anche tali ulteriori controversie siano decise mediante arbitrato.  
<sup>(2)</sup> Le parti possono optare per un collegio arbitrale composto di tre arbitri. In tale caso, gli arbitri dovranno essere nominati dalla Corte di arbitrato AIA ovvero designati da altro soggetto estraneo alla società a tal fine indicato dalla Corte di arbitrato AIA.  
<sup>(3)</sup> Le parti possono stabilire che l'arbitro o gli arbitri decidano secondo equità.

**Clausola multi-step per conciliazione e arbitrato**

*Le parti sottoporranno qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso relativa ad un tentativo preventivo di conciliazione. Il conciliatore verrà nominato, su richiesta della parte interessata, dalla Corte di arbitrato AIA. Il procedimento si svolgerà senza formalità, secondo modalità concordate con il conciliatore. Qualora la controversia non sia risolta entro 60 giorni dalla nomina del conciliatore o altro diverso termine concordato dalle parti per iscritto, tale controversia sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato AIA da uno o più <sup>(1)</sup> arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede in \_\_\_\_\_. La decisione sarà adottata secondo diritto <sup>(2)</sup>.*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Le parti possono indicare "arbitro unico" ovvero "tre arbitri".  
<sup>(2)</sup> Le parti possono stabilire che l'arbitro o gli arbitri decidano secondo equità.

**TARIFFA DEI SERVIZI ARBITRALI AIA**

**ONORARI DEGLI ARBITRI**



**TARIFFA DEI SERVIZI ARBITRALI AIA**

**ONORARI DEGLI ARBITRI**

La presente Tariffa è applicabile anche alle funzioni dell'AIA ai sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento.

I diritti e gli onorari indicati nella presente Tariffa sono soggetti ad IVA e agli altri oneri fiscali previsti dalla legge.

**DIRITTI DI REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA DI ARBITRATO € 500**

**DIRITTI D'INTERVENTO € 2.000**

**DIRITTI PER LA FUNZIONE DI AUTORITÀ DI NOMINA € 1.000**

Valore della lite		Diritti amministrativi	
fino	a €	€	€
	50.000	€	500
da €	50.000,01	a €	100.000
	100.000	€	1.000
da €	100.000,01	a €	200.000
	200.000	€	1.500
da €	200.000,01	a €	500.000
	500.000	€	3.000
da €	500.000,01	a €	1.000.000
	1.000.000	€	5.000
da €	1.000.000,01	a €	2.500.000
	2.500.000	€	8.000
da €	2.500.000,01	a €	5.000.000
	5.000.000	€	12.000
da €	5.000.000,01	a €	10.000.000
	10.000.000	€	17.000
da €	10.000.000,01	a €	25.000.000
	25.000.000	€	23.000
da €	25.000.000,01	a €	50.000.000
	50.000.000	€	30.000
da €	50.000.000,01	a €	100.000.000
	100.000.000	€	45.000
oltre	100.000.000,00	€	55.000

+ 0,1%  
sull'eccedenza di  
€ 100.000.000  
Tetto massimo  
€ 100.000

Valore della lite		Minimo	Massimo
fino	a €	€	€
	50.000	€ 1.000	€ 2.000
da €	50.000,01	€ 2.000	€ 3.500
da €	100.000,01	€ 3.500	€ 5.000
da €	200.000,01	€ 5.000	€ 9.000
da €	500.000,01	€ 9.000	€ 18.000
da €	1.000.000,01	€ 18.000	€ 30.000
da €	2.500.000,01	€ 30.000	€ 50.000
da €	5.000.000,01	€ 50.000	€ 75.000
da €	10.000.000,01	€ 75.000	€ 100.000
da €	25.000.000,01	€ 100.000	€ 130.000
da €	50.000.000,01	€ 130.000	€ 160.000
oltre	100.000.000,00	€ 160.000	€ 210.000

Ai fini della fissazione dei diritti amministrativi dell'AIA e degli onorari degli arbitri, il valore della lite è determinato sulla base della domanda di arbitrato e dell'eventuale domanda riconvenzionale; in caso di valore indeterminato, la Segreteria della Corte fissa provvisoriamente l'ammontare del deposito previsto all'art. 11 del Regolamento sulla base di € 100.000.

Relativamente ai procedimenti affidati ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, la Corte può moltiplicare l'ammontare degli onorari per un arbitro, determinato in base alla Tariffa sopra riportata, fino ad un massimo corrispondente al numero degli arbitri.

In presenza di norme di legge in materia, di natura inderogabile, l'onorario degli arbitri verrà determinato in conformità delle norme stesse.

I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico intestato a:

**ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO**  
**Banca Prossima S.p.A.**  
**IBAN: IT 61 E 03359 01600 100000125553 - BIC: BCITITMX**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO**

Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

Tel. + 39 06 42014665 +39 06 42014749 Fax +39 06 4882677

[info@arbitratoaia.org](mailto:info@arbitratoaia.org) - [arbitratoaia@pec.it](mailto:arbitratoaia@pec.it)